

7 DICEMBRE 2023



**"LA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI" EX
ART. 20 DEL TUSP E LA PRIMA "RICOGNIZIONE
PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA"
EX ART. 30 DEL TUSPL**

DOTT. NICOLA TONVERONACHI

Dottore commercialista e Revisore legale, Consulente e formatore di P.A.
e Società ed Aziende pubbliche, Professore a contratto di Ragioneria pubblica presso il
Dipartimento di Economia e Management dell'Università di Pisa, Pubblicista

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

PROGRAMMA:



- LA "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI" EX ART. 20 DEL TUSP: PERIMETRO APPLICATIVO, VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE AL MANTENIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI, PARAMETRI DA VALUTARE, PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE E AZIONI CORRETTIVE.
- LA PRIMA "RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA" EX ART. 30 DEL TUSPL: PERIMETRO APPLICATIVO, VERIFICA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE, PARAMETRI DA VALUTARE, COSTRUZIONE DELLO SCHEMA DI RELAZIONE

ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu

La interrelazione fra i diversi compendi normativi

Servizi Pubblici locali

Appalti di servizi (strumentali)

Organismi/società di gestione diretta

→ Tuel - Dlgs. n. 267/2000

→ Codice dei Contratti pubblici – Dlgs. n. 36/2016

→ Tusp – Dlgs. n. 175/2016

→ Tuspl – Dlgs. 23 dicembre 2022, n. 201

**LA "REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI"
EX ART. 20 DEL TUSP**

Art. 20 Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito con modificazioni, dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'art. 15 e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtu' di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'art. 1, comma 568-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti . Si applica l'art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

Art. 24 del Tusp

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15.

2. Per le amministrazioni di cui all'art.1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.

3. Il provvedimento di ricognizione e' inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perchè verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.

4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.

5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater del codice civile.

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

5-ter. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'art. 2437-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.

7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'art. 1, commi 613 e 614, della Legge n. 190 del 2014.

9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*)

Fermo restando quanto previsto ai fini della revisione “*straordinaria*” delle partecipazioni di cui all’art. 24, **le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dell’art. 20, un Piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione (art. 20, comma 1).**



L’operazione di razionalizzazione periodica di cui al periodo che precede deve essere effettuata a decorrere dall’anno 2018, avendo a riferimento la situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, comma 11).

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

I Piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, **sono adottati se, dall'analisi di cui sopra, le Amministrazioni pubbliche rilevino** (art. 20, comma 2):

- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie consentite [va verificata quindi per le Società in cui si detengono partecipazioni la compresenza del “*vincolo di scopo pubblico*” e del “*vincolo di attività*”, tenendo conto delle ipotesi di deroga previste dagli artt. 4, commi 3, 6, 7, 8 e 9, e 26, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre Società partecipate o da Enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in Società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un **fatturato medio non superiore a 1 milione di Euro**;
- partecipazioni in Società diverse da quelle costituite per la gestione di un “*servizio d'interesse generale*” che abbiano prodotto un **risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti**
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di Società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Sia il provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle Società, sia (l'eventuale) Piano di razionalizzazione, sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del Dl. n. 90/14, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/14 [la trasmissione dovrebbe quindi essere effettuata al Dipartimento del Tesoro del Mef attraverso il "*Portale Tesoro*" (<https://portaletesoro.mef.gov.it>)]. **Con la prefata procedura i ridetti provvedimenti sono resi disponibili alla Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del "*Testo unico*" (prevista, come detto, dall'art. 15) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (art. 20, comma 3).**

Le Amministrazioni pubbliche che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano (presumibilmente entro lo stesso termine del 31 dicembre) ai predetti soggetti, a prescindere dalle informazioni che le Amministrazioni medesime sono tenute ad inviare al Mef ai sensi del comma 4 dell'art. 17 citato (art. 20, comma 1, ultimo periodo).

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Se il Piano di razionalizzazione viene adottato, **entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Pubbliche Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano**, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla Struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del "*Testo unico*" (prevista, come detto, dall'art. 15) e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4 (art. 20, comma 4).

SANZIONI

La mancata adozione dei prefati atti (cioè quelli di cui ai citati commi da 1 a 4 dell'art. 20 in commento) comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di Euro 5.000,00 a un massimo di Euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile (art. 25, comma 7, primo periodo).

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

I Piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. Nell'ambito dell'operazione di razionalizzazione periodica, gli atti di scioglimento delle Società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel "*Testo unico*", dalle disposizioni del Codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della Società o l'acquisto della partecipazione (art. 20, comma 5).

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 4 (Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche)

Le Amministrazioni pubbliche non possono, **direttamente o indirettamente**, costituire Società aventi per oggetto **attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali**, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali Società (art. 4, comma 1).

[“*Si tratta* (il riferimento è al contenuto del comma 1 citato) *di un chiaro e stringente ‘vincolo di scopo pubblico’*” (Cfr. Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale 16 marzo 2016 per l’esame dello Schema di Dlgs. recante “*Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica*” e l’espressione del Parere – n. 00968/2016 - d’ora in avanti “*Parere Consiglio di Stato*”). Invece, la “*Relazione illustrativa*” definisce l’enunciazione di cui al comma 1 “*principio generale*” per la costituzione di “*Società a pubblica*”, ovvero per l’acquisizione o il mantenimento di singole partecipazioni da parte di una P.A.].

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Nei limiti di cui al comma 1 dell'art. 1 [vedi scheda che precede], le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire Società e acquisire o mantenere partecipazioni in Società **esclusivamente** per lo svolgimento delle seguenti attività (art. 4, comma 2):

[Nel "Parere Consiglio di Stato" si legge che: *"L'importante novità dello Schema di Decreto è rappresentata dal comma 2 (dell'art. 4) che aggiunge a tale limite (cioè a quello di 'scopo pubblico') un ulteriore 'vincolo di attività'".* Mentre, nella *"Relazione illustrativa"* viene precisato che nel comma 2 - in aggiunta al citato "principio generale" - sono indicate specifiche ipotesi, mutuata dalla prassi applicativa e dalle regole desumibili dalla giurisprudenza nazionale ed europea, nelle quali la costituzione di Società a partecipazione pubblica, nonché l'acquisizione e il mantenimento delle partecipazioni da parte di una P.A., sono legittime.]



TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

a) produzione di un “servizio di interesse generale”, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

Per “**servizi di interesse generale**” si intendono: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le Amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (art. 2, comma 1, lett. h) [Nella definizione di “*servizi di interesse generale*” viene in evidenza che in essa è ricompresa anche quella di “*servizi di interesse economico generale*”, mentre è ad essa estranea l’attività di realizzazione e gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, essendo il concetto di rete estraneo a quello di servizio]. Ciò stante, vale precisare che, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i), per “**servizi di interesse economico generale**” si intendono: i “servizi di interesse generale” erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del Decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Per le Società di cui al comma 2, lett. d), del ridetto art. 4 (cioè quelle che svolgono l'attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle Direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento) **che sono sotto il controllo degli Enti Locali, vige il seguente divieto** (art. 4, comma 5): esse non possono costituire nuove Società, né acquisire nuove partecipazioni in Società [è appena il caso di ricordare che il Tusp abroga l'art. 13 del Dl. n. 223/06, convertito con modificazioni dalla Legge n. 248/06 (c.d. "*Decreto Bersani*")].

Rispetto al citato divieto, bisogna tener conto, sia che esso non si applica alle Società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti Locali - salvo il rispetto degli obblighi di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento dei bilanci degli Enti partecipanti - sia che restano salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa.

Le tipologie di società ammesse

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.
6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dell'articolo 42 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.
7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le tipologie di società ammesse

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto e' trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti

Le tipologie di società ammesse

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purchè l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per tali partecipazioni, trova piena applicazione l'articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16.

9-ter. E' fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in **società bancarie** di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima.

9-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione ne' all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in **commercio del latte**, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Art. 5 (*Oneri di motivazione analitica*)

L'atto deliberativo di costituzione di una Società a partecipazione pubblica [anche nelle ipotesi di costituzione di una Società per le finalità di cui all'art. 4, comma 2, lett. c)], nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di Amministrazioni pubbliche in Società già costituite - con l'eccezione dei casi in cui la costituzione di una Società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità ad espresse previsioni legislative [che ovviamente possono essere anche regionali] - **deve essere analiticamente motivato con riferimento:**

- ✓ alla necessità della Società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4.



TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Nella motivazione vanno pure evidenziate le ragioni e le finalità che giustificano la scelta dell'utilizzo dello strumento societario, anche sul piano della **convenienza economica e della sostenibilità finanziaria** e in considerazione della possibilità:

- di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate (rispetto ad altre forme organizzative),
- di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (ovvero dei servizi affidati).

La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5, comma 1).

Il suddetto atto deliberativo dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle Imprese (art. 5, comma 2, primo periodo)

TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Quale adempimento preliminare **all'adozione dell'atto deliberativo** di costituzione di una Società a partecipazione pubblica, nonché di acquisto di partecipazioni, anche indirette, in Società già costituite, gli Enti Locali sono tenuti a sottoporre lo Schema dello stesso atto a forme di consultazione pubblica (art. 5, comma 2, secondo periodo).

Invece, tutte le Amministrazioni pubbliche (ovviamente in fase successiva alla sua adozione) hanno l'obbligo di inviare l'atto deliberativo «de quo» (art. 5, comma 3):

- alla Corte dei conti [per gli atti delle Regioni e degli Enti Locali, nonché dei loro Enti strumentali, è competente la Sezione regionale di controllo (art. 5, comma 3), per il Parere obbligatorio ma non vincolante];
- all'*Agcom*, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-*bis* della Legge n. 287/90.

È altresì necessaria una previa Deliberazione, da adottarsi secondo le modalità indicate nell'art. 7, comma 1, per le seguenti fattispecie:

- ✓ a) modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società; b) trasformazione della società; c) trasferimento della sede sociale all'estero; d) revoca dello stato di liquidazione (art. 7, comma 7);

Per le fattispecie di cui sopra, resta fermo che il relativo atto deliberativo, rispetto agli obblighi motivazionali, è redatto in conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 1.

**LA “RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE
GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI
RILEVANZA ECONOMICA” EX ART. 30 DEL TUSPL”**

In tema di “*servizi pubblici locali a rilevanza economica*” (a rete e non a rete), e non anche invece di “*servizi pubblici locali privi di rilevanza economica*”, di “*servizi strumentali*”, e di “*funzioni amministrative*”, l’art. 30 del Tuspl dispone che “*i Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le Città metropolitane, le Province e gli altri Enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, **per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all’art. 17, comma 3, secondo periodo, e all’affidamento a Società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti**. 2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita Relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle Società partecipate di cui all’[art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016](#). Nel caso di servizi affidati a Società ‘in house’, la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto [art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016](#). 3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto”.*

L'analisi periodica per la giustificazione delle società in house e la razionalizzazione periodica ex art. 20 del Tusp

- Il quinto comma dell'art. 17 del Dlgs. n. 201/2022 prevede l'obbligo per l'ente locale di procedere all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del Dlgs. n. 175/2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo art. 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.
- La norma, dunque, richiama la disciplina della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del Tusp, il quale dispone, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche *«effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione»* e, al successivo comma 3, *che i provvedimenti di razionalizzazione periodica sono adottati entro il 31 dicembre di ciascun anno e trasmessi alla struttura di monitoraggio del Dipartimento del Tesoro — cui l'art. 15 del Dlgs. n. 175/2016, ha affidato peculiari competenze per il monitoraggio, l'indirizzo ed il coordinamento delle società a partecipazione pubblica — nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.*
- L'attività di monitoraggio dell'assetto complessivo delle partecipazioni ha carattere sistematico, con obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere, annualmente, all'esame dell'assetto complessivo delle società partecipate e, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, di predisporre un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

segue

- Il richiamato comma 2 individua, dunque, i casi in cui devono essere adottati i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, ovvero sia i casi in cui le amministrazioni rilevino: (i) partecipazioni societarie che non rientrano negli ambiti di attività che ai sensi dell'art. 4 del Tusp giustificano la costituzione di società pubbliche, nonché l'acquisto o il mantenimento di partecipazioni societarie; (ii) società che risultano prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (iii) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; (iv) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; (v) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; (vi) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; (vii) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del Tusp.
- Il comma 5 dell'art. 17 del Dlgs. n. 201/2022, dunque, distingue due ipotesi a seconda che ricorrano o meno i presupposti di cui al richiamato art. 20, comma 2, del Tusp. Nel primo caso, l'ente locale è tenuto ad adottare un piano di razionalizzazione prevedendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione della propria partecipazione nella società in house; nel secondo caso, invece, l'ente locale è tenuto a dare atto, nel provvedimento che adotta annualmente ai sensi dell'art. 20, comma 1, del Tusp, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

1. “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*”

Per l’art. 2, comma 1, lett. d), del Tuspl, sono “*servizi di interesse economico generale di livello locale*” o “*servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, “*i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale*”.

COSTRUZIONE DELLA RELAZIONE

La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita Relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle Società partecipate di cui all'[art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016](#).

Nel caso di servizi affidati a Società 'in house', la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto [art. 20 del Decreto legislativo n. 175 del 2016](#).

In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto”.

I servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

- l'art. 2, comma 1, lett. h), del Tusp (Dlgs. n. 175/2016)
- h) **«servizi di interesse generale»**: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- i) **«servizi di interesse economico generale»**: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro **corrispettivo economico su un mercato**;

Elementi distintivi:

- a) Assenza di **un mercato**
- b) Assenza di scopo di lucro
- c) Assenza della remunerazione dei costi con i ricavi: **il corrispettivo economico**
- d) Assenza (non strettamente necessario) di un'organizzazione di impresa

I Servizi strumentali (e funzioni amministrative) degli enti locali

Elementi strutturali:

- a) Soggetti: Comune – soggetto erogatore del servizio: rapporto bilaterale
- b) dal punto di vista negoziale: assimilato al contratto di appalto
- c) dal punto di vista della tutela della concorrenza: il soggetto gestore non assume il rischio operativo
- d) dal punto di vista economica: il Comune paga un corrispettivo economico al gestore.

Gli Indicatori della natura “*strumentale*” di un servizio svolto da una società partecipata sono individuabili:

- a) nella realizzazione dell’attività soddisfacente di necessità proprie della sola Amministrazione (senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale);**
- b) nella fruizione limitata agli operatori e nell’incidenza ricondotta alle sole strutture dell’ente;**
- c) nella delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse proprie dell’ente (disponibilità di bilancio).**

Per una precisa configurazione delle caratteristiche di una società che gestisce servizi strumentali, si veda quanto precisato dal Tar Lazio – Roma, sez. III, con la Sentenza n. 2514 del 21 marzo 2008.

I Servizi strumentali (e funzioni amministrative) degli enti locali

Gli Indicatori della natura "*strumentale*" di un servizio svolto da una società partecipata sono individuabili:

- a) nella realizzazione dell'attività soddisfacente di necessità proprie della sola Amministrazione (senza alcuna proiezione diretta sulla comunità locale);
- b) nella fruizione limitata agli operatori e nell'incidenza ricondotta alle sole strutture dell'ente;
- c) nella delineazione dei profili economici principalmente come dati di costo soddisfatti con risorse proprie dell'ente (disponibilità di bilancio).

Per una precisa configurazione delle caratteristiche di una società che gestisce servizi strumentali, si veda quanto precisato dal Tar Lazio – Roma, sez. III, con la Sentenza n. 2514 del 21 marzo 2008.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Documento Manuale Utente (MU)

Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali

Profilo Rup

Versione 1.0

23/06/2023

Documento Anac

- o trasporto pubblico locale;
- o rifiuti;
- o servizio idrico integrato;
- o ristorazione scolastica;
- o assistenza domiciliare;
- o assistenza minori;
- o farmacie;
- o servizi cimiteriali;
- o manutenzione del verde pubblico;
- o distribuzione di energia elettrica;
- o distribuzione di gas naturale;
- o parcheggi;
- o illuminazione pubblica;

.....

Documento Anac

.....

- o asili nido;
- o impianti sportivi;
- o biblioteche;
- o manutenzione edifici;
- o assistenza disabili;
- o riscossione tributi;
- o supporto amministrativo;
- o servizi sociali;
- o trasporto scolastico;
- o teatri;
- o musei;
- o servizi di manutenzione;
- o varie tipologie;
- o altro.

2. “servizi affidati a terzi”

*Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a Società in house, oltre che gli **oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti**.*

Art. 14 del Tuspl (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale)

Altra disposizione fondamentale quella dell'art. 14 del Tuspl, che traccia, a differenza del passato, un quadro chiaro delle preferenze del Legislatore in tema di modelli gestori da seguire, sia per i “*sieg*” che per i “*sieg a rete*”, in esecuzione ai Principi sanciti prima nel già commentato art. 3.

Più nel dettaglio, l'Ente Locale e gli altri Enti competenti, ove ritengano che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il “*servizio pubblico*” a un singolo Operatore o a un numero limitato di Operatori, provvedono all'organizzazione del Servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione, sempre nel rispetto del diritto unionale:

- a) **affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica, secondo le modalità dell'art. 15;**
- b) **affidamento a Società mista, ai sensi del successivo art. 16;**
- c) **affidamento a Società “*in house*”, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;**
- d) **limitatamente ai Servizi diversi da quelli “*a rete*”, gestione in economia o mediante Aziende speciali ex art. 114 del Tuel.**

Quindi, in altre parole, i modelli gestionali su cui scegliere il migliore per l'Ente Locale sono i seguenti.

“Servizi pubblici locali a rilevanza economica” (“*Sieg*”):

- a) affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica per concessione (preferita) oppure appalto (scelta sussidiaria), *ex art. 15;*
- b) affidamento a Società mista pubblico-privata *ex art. 16 del Tuspl* (e, anticipiamo, ancora *ex art. 17 del Tusp*);
- c) affidamento a Società “*in house*” ai sensi dell'art. 17 del Tuspl (e, anticipiamo, ancora *ex art. 16 del Tusp*);
- d) gestione in economia;
- e) gestione mediante Aziende speciali *ex art. 114 del Tuel* (riteniamo evidentemente anche in forma consortile).

“*Servizi pubblici locali a rilevanza economica ‘a rete’*” (“*Sieg a rete*”):

- a) affidamento a terzi con procedura ad evidenza pubblica per concessione oppure appalto, *ex art. 15;*
- b) affidamento a Società mista pubblico-privata *ex art. 16 del Tuspl* (e, anticipiamo, ancora *ex art. 17 del Tusp*);
- c) affidamento a Società “*in house*” ai sensi dell'art. 17 del Tuspl (e, anticipiamo, ancora *ex art. 16 del Tusp*).

Art. 14 del Tuspl (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale) segue

In caso di scelta per il modello societario con propria partecipazione (con il privato nella mista oppure con altri Enti pubblici come partecipata o come controllata congiuntamente o anche singolarmente, con affidamento senza gara), si incrociano le norme del Tuspl con quelle del Tusp, ancora ed a maggior ragione in vigore. Ovviamente questo non è e non sarà l'unica casistica di coabitazione dei 2 Testi unici (oltre al Tuel ed al “*Codice dei Contratti*”).

Passando al comma 2, si dispone che, ai fini della scelta della modalità di gestione del Servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'Ente Locale e gli altri Enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del Servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'Ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in Relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo Servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati, nonché dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 dello stesso Tuspl.

Tutti i parametri di cui dar conto e sui quali effettuare valutazioni (anche comparative, come si vedrai poi) dovranno essere riportati, come dispone il comma 3, prima dell'avvio della procedura di affidamento del Servizio, in un'apposita Relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione Europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni (requisiti che possiamo chiamare “*di legittimità*” o al più di “*conformità normativa*”).

Art. 14 del Tuspl (Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale) segue

Invece, per assicurare la realizzazione degli Interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei “*servizi pubblici locali a rete*” gli Enti di governo di Ambito integrano la Relazione di cui al comma 3 allegando il Piano economico-finanziario acquisito all’esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di Settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, Piano asseverato da un Istituto di credito o da una Società di servizi iscritta all’Albo degli Intermediari finanziari *ex* art. 106 del Dlgs. n. 385/1993, o da una Società di revisione ai sensi dell’art. 1 della Legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da Revisori legali ai sensi del Dlgs. n. 39/2010.

Per inciso, tale disposizione sostituisce con limitate differenze quanto previsto, rispettivamente, dall’art. 34, comma 20, del Dlgs. n. 179/2012, e dall’art. 3-*bis* del Dl. n. 138/2011, che infatti vengono abrogati, tra gli altri, all’art. 37 del Tuspl.

Poi, secondo il comma 5, è vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.

3. “oggetto della ricognizione”

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a Società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti.

3. “oggetto della ricognizione”

*Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a Società in house, oltre che gli **oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti.***

Art. 7 del Tuspl (Competenze delle Autorità di regolazione nei «servizi pubblici locali a rete»)

Anche l'art. 7 cambia le carte in tavola rispetto alla legislazione vigente sino al 30 dicembre 2022, introducendo una standardizzazione generale e settoriale per gli atti/provvedimenti di competenza e per i parametri utili ad assumere le decisioni di Settore e di servizio. Infatti, per i **“sieg a rete”** le **Autorità di regolazione** individuano, per gli Ambiti di competenza, i ‘costi di riferimento’ dei Servizi, lo schema-tipo di Pef, gli Indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini dell'art. 10, comma 4, dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 17, comma 2, oltrechè schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo.

Ai sensi del comma 3, gli Enti Locali o gli Enti di governo d'Ambito possono richiedere alle competenti Autorità di regolazione e all'Agcom un **parere** circa i profili economici e concorrenziali relativi alla suddivisione in lotti degli affidamenti.

Art. 8 del Tuspl (Competenze regolatorie nei «servizi pubblici locali non a rete»)

La nuova disciplina introdotta dal precedente art. 7 per i “*sieg a rete*” viene ripetuta dall’art. 8 per i “***sieg non a rete***”. Infatti, ove non operi un’Autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori sono predisposti dalle competenti strutture della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**.

E proprio per procedere alla regolazione dei “*sieg non a rete*” di titolarità locale, gli Enti Locali, sulla base degli atti e degli indicatori della PCM, possono adottare un **Regolamento** ovvero un atto generale in cui predefinire condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione in ottemperanza al Tuspl, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione.

I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto Regolamento o atto generale

Con Decreto Direttoriale n. 639 del 31 agosto 2023, recante “Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha adottato le “Linee guida per la redazione del Pef - Servizi pubblici locali non a rete” (Allegato 1) e lo schema contenente l’individuazione degli indicatori di qualità (Allegato 2).

Decreto del MiMit: linee guida per la regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica

Con Decreto Direttoriale n. 639 del 31 agosto 2023, recante *“Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell’art. 8 del D. lgs. n. 201 del 2022”*, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha adottato le *“Linee guida per la redazione del Pef - Servizi pubblici locali non a rete”* (Allegato 1) e lo schema contenente l’individuazione degli Indicatori di qualità (Allegato 2).

Trattasi del primo Provvedimento volto all’attuazione dell’art. 8 del citato Dlgs. n. 201/2022 (Tuspl), cui dovranno seguire ulteriori atti, come previsto nella richiamata disposizione normativa.

I servizi interessati dal Decreto sono quelli non di competenza di Autorità indipendenti o di regolazione, ed in fase di prima applicazione sono stati identificati i seguenti:

- **Impianti sportivi (eccezion fatta per gli Impianti a fune espressamente esclusi dall’art. 36 del Tuspl);**
- **Parcheggi;**
- **Servizi cimiteriali e funebri, qualora erogati come servizi pubblici locali;**
- **Luci votive;**
- **Trasporto scolastico.**

Detti servizi sono stati quindi considerati come erogabili o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, e con l’intervento pubblico, altrimenti sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza.

Pertanto, si tratta di servizi ritenuti necessari dagli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantirne l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale.

Le linee guida approvate hanno lo scopo di definire le procedure ed i contenuti essenziali da seguire per la redazione del Piano economico finanziario (Pef), necessario nel caso di affidamento dei servizi pubblici locali non a rete.

In particolare, secondo le indicazioni ministeriali, il Pef deve mettere in evidenza, per tutta la durata dell'affidamento, i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento.

In ogni caso, come specificato nelle stesse linee guida, non risulta necessaria l'elaborazione del Piano economico-finanziario (comunque sempre facoltativa) per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che la durata limitata della gestione, tendenzialmente non richiede un particolare sforzo di investimento, sempre che ciò non sia previsto come obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore. Inoltre, sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del Pef, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale.

Il Pef dovrà essere articolato secondo il seguente schema:

1. Premesse

Nelle Premesse andranno indicate le ragioni sottese alla predisposizione del Pef ed i principali obiettivi a cui esso propende, con riferimento al tipo di servizio non a rete per la cui gestione il documento viene redatto e fornendo indicazioni in merito alla forma di gestione prescelta tra le modalità previste dall'art. 14 del Dlgs. n. 201/2022.

Atteso che l'Ente locale, o agli altri enti competenti, dovranno determinare la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale non a rete, in considerazione del periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti al momento dell'affidamento e riportati nel contratto di servizio, così come previsto dall'art. 19, comma 1, del Tuspl, l'obiettivo del Piano è quello di dare dimostrazione della concreta capacità del soggetto affidatario di poter eseguire in maniera corretta le prestazioni di servizio per il periodo di gestione dello stesso.

Il Pef dovrà fornire la rappresentazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria del Progetto, e quindi dell'effettiva capacità della gestione del servizio di creare valore nel corso del tempo e di generare flussi di cassa che garantiscano il rimborso del finanziamento degli investimenti sostenuti.

In proposito, si sottolinea che per i servizi pubblici locali non a rete viene fatta un'ulteriore specificazione, ovvero che nel caso in cui l'affidamento avvenga attraverso società in house, quest'ultimo non può avere una durata superiore a cinque anni, salvo che tale deroga sia supportata da valide giustificazioni ed in particolare per *"assicurare l'ammortamento degli investimenti"*: anche in tal caso, il Pef dovrà essere coerente con quanto definito dall'ente nella qualificata motivazione.

Inoltre, è specificato che, nel caso di procedura competitiva, il Pef è di competenza del soggetto privato, come si evince dall'art. 14, comma 4, del Tuspl, e non della P.A. affidante, mentre nel caso degli affidamenti in house, vale quanto previsto dall'art. 17 dello stesso Decreto.

2. Natura e descrizione del servizio

In questa sezione dovrà essere effettuata un'analisi del servizio pubblico locale non a rete, oggetto del Pef, tracciandone le caratteristiche tecniche ed economiche, in modo da prevedere, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza e promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

3. Assunzioni del Piano

In tale paragrafo, con riferimento alla generica nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica non a rete contenuta nell'art. 2, del Tuspl, sarà opportuno evidenziare le principali norme di riferimento da osservare nella gestione dello specifico servizio pubblico locale oggetto del Pef, nonché fornire un'analisi del contesto e del mercato di riferimento, ponendo particolare attenzione al territorio all'interno del quale verrà svolto il servizio, e alla sua possibile evoluzione, al fine di comprenderne le caratteristiche del bacino di utenza necessarie per la definizione degli aspetti economici e patrimoniali.

4. Determinazione dei ricavi

In questa parte, dovrà essere analizzata la composizione e la proiezione dei ricavi nell'arco del periodo di gestione, distinguendo tra tariffe a carico dell'utenza (determinate ai sensi dell'art. 26 del Tuspl), eventuali contributi riconosciuti al gestore per compensare la previsione di tariffe agevolate per categorie specifiche di utenti o per soddisfare eventuali obblighi di servizio pubblico, ricavi derivanti da altre PA o altra categoria residuale di ricavi.

5. Determinazione dei costi

Come per i ricavi, anche per i costi dovrà essere fornita un'analisi dettagliata (come da voci del conto economico) e la relativa proiezione degli stessi nel corso del periodo di gestione, compresa la modalità della loro quantificazione.

6. Verifica degli equilibri economici

Il prospetto di conto economico, previsionale per tutti gli anni di gestione del servizio, dovrà essere accompagnato anche dal riscontro del necessario raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, tramite la verifica dei principali indicatori economici.

7. Piano degli investimenti

Tale sezione dovrà contenere le informazioni specifiche degli investimenti previsti nel pef per l'intera durata della gestione.

8. Effetti patrimoniali

Anche per le principali voci dello stato patrimoniale dovrà essere condotta un'analisi previsionale delle stesse nel corso del periodo di gestione, atteso che l'art. 26, comma 2, lettera d), del Tuspl prevede che nella determinazione della tariffa si debba tener conto anche "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato".

9. Verifica degli equilibri finanziari

Detta verifica sarà effettuata anche in relazione agli infici utilizzati nel precedente paragrafo 6, al fine di valutare la solvibilità della società.

Con il secondo Allegato, il Decreto ha approvato lo *"schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità, quale strumento rilevante per la valutazione delle scelte di affidamento, del rispetto dei principi e degli obblighi di servizio pubblico e dei criteri di misurazione delle prestazioni del servizio"*.



Detti Indicatori, sono articolati in 3 gruppi, volti a misurare per ogni specifico servizio:

- la qualità contrattuale;
- la qualità tecnica;
- la qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico.

Per alcuni indicatori (qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico) è lasciata la possibilità discrezionale all'Ente di individuare ulteriori indicatori.

4. “modalità di affidamento ‘in house’”

Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli artt. 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'art. 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a Società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli Enti affidanti.

“Nel caso di servizi affidati a Società ‘in house’, la Relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della Relazione di cui all'art. 20 del Tusp”.

Art. 17 del Tuspl (Affidamento a Società in «house»)

L'art. 17, trattando in via applicativa di quanto previsto all'art. 14, comma 2, lett. c), del Tuspl, prevede che Enti Locali e altri Enti competenti possono continuare a preferire di affidare i “*sieg*” di livello locale a Società “*in house*”, secondo quanto riportato nel Tusp ed in particolare all'art. 16 dello stesso.

E solo per affidamenti “*in house*” di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, il comma 2 sancisce che gli Enti Locali e gli altri Enti competenti adottano la Deliberazione di affidamento del Servizio sulla base di una “*qualificata motivazione*” che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del Servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori *ex artt. 7, 8 e 9*, i benefici per la Collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del Servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni “*in house*”, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche *ex art. 30* (“*Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali*”).

Per il comma 3, il contratto di servizio è stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della Deliberazione di affidamento alla Società “*in house*” sul sito dell'Anac, per tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei Settori di cui agli artt. 32 (“*Disposizioni di coordinamento in materia di Trasporto pubblico locale*”) e 35 (“*Disposizioni di coordinamento in materia di Servizi di distribuzione dell'Energia elettrica e del Gas naturale*”) del Tuspl, anche se per il riferimento all'art. 35 si segnala che è lo stesso che afferma che “*le disposizioni del presente Decreto non si applicano ai Servizi di distribuzione dell'Energia elettrica e del Gas naturale, i quali restano disciplinati dalle rispettive disposizioni di settore attuative del diritto dell'Unione Europea*”.

Per i “*servizi pubblici locali a rete*”, alla Deliberazione di cui al sopra commentato comma 2 è allegato un Piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di Settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della Società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Il Pef deve essere asseverato da un Istituto di credito o da una Società di servizi iscritta all'Albo degli Intermediari finanziari *ex art. 106 del Tub*, o da una Società di revisione *ex art. 1, della Legge 23 novembre 1939, n. 1966* (“*Disciplina delle Società fiduciarie e di revisione*”), o da Revisori legali di cui al Dlg. 39/2010.

Art. 17 del Tuspl (Affidamento a Società in «house») segue

Con il comma 5 si conferma e completa la norma dell'art. 20 del Tusp in materia di “*revisione periodica delle partecipazioni*”: l'Ente Locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'art. 20 del Tusp, dando conto delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del Servizio a Società “*in house*”, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.

In altre parole, e provando a riassumere sintetizzando al massimo:

- per gli affidamenti “*in house*” dei “*Sieg non a rete*”, quando il valore dell'affidamento **non supera la soglia di rilevanza europea in materia di contratti pubblici** (art. 14 del Dlgs. n. 36/2023: rispettivamente: Euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; Euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi, Euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali), la disposizione (aggiuntiva rispetto all'attuale normativa di riferimento – su tutte, art. 5 del Tusp⁶ e art. 192, comma 2, del Dlgs. n. 50/20167) – appena sopra riportata del comma 2 **non si applica**;

- per gli affidamenti “*in house*” dei “*Sieg non a rete*” con valore **superiore alle citate soglie comunitarie**, oltre all'art. 5 del Tusp (ed all'art. 192, comma 2, del “*Codice dei Contratti*” per le operazioni formalizzate prima del 1° luglio 2023, mentre per le successive l'art. 7 del Dlgs. n. 36/2023), si applica la disposizione del comma 2: gli Enti Locali e gli altri Enti competenti devono costruire la **Delibera di affidamento con una “qualificata motivazione”** che dia espressamente conto: i). delle ragioni del mancato ricorso al mercato; ii). anche sulla base degli atti e degli indicatori *ex artt.* 7, 8 e 9 del Tuspl, dei benefici per la Collettività con riguardo agli Investimenti, alla qualità del Servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, agli obiettivi di Universalità, Socialità, tutela dell'Ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni “*in house*”, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30 del Tuspl;

- per gli affidamenti dei “*servizi pubblici locali a rete*”, la nuova procedura richiede che la Delibera dell'art. 17, comma 2, deve essere accompagnata da un Pef che, fatte salve le discipline di Settore, i). contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, ii). la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della Società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio, iii). sia asseverato da soggetti qualificati come sopra indicati.

TROVA L'INTRUSO

	art. 20 del Tusp	art. 30 del Tuspl	Annotazioni e proposte risolutive
Soggetti obbligati	Tutte le Ap	Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le Città metropolitane, le Province e gli altri Enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio	
Rilevanza	Legittimante la partecipazione societaria (artt. 4 e 5 del Tusp)	Informativa, descrittiva	
Oggetto di analisi	Partecipazioni societarie	Servizi pubblici locali a rilevanza economica	
Periodo di riferimento dell'analisi	31.12.2022	31.12. 2022 ? 31.12.2023 ?	per le gestioni "in house", in quanto appendice alla Relazione ex art. 20, riferirsi al 31.12.2022 per uniformità. per le altre gestioni, idem per significatività dei dati (esercizio concluso)
Organo deliberante	Consiglio comunale	Non indicato dalla norma	Consiglio comunale, salvo se altro

TROVA L'INTRUSO

	art. 20 del Tusp	art. 30 del Tuspl	Annotazioni e proposte risolutive
Servizi oggetto di analisi	Tutti quelli affidati a modelli societari partecipati	servizi pubblici locali a rilevanza economica, a rete e non a rete	1 hp: solo quelli con Indicatori ex artt. 7 e 8 del Tuspl 2 hp: tutti
Documento di base	Relazione	Relazione	Per affidamenti a Società 'in house', Relazione ex art. 30 come appendice a quella dell'art. 20 del Tusp
Modalità di gestione	Societarie ex Tusp	Affidamento a terzi (concessioni, appalti, miste, in house, aziende speciali)	
Sanzioni per omissione	SI	NO	
Obblighi di trasparenza Pubblicazioni	Sito, Corte dei conti, Mef	Sito, Anac ex art. 31 del Tuspl (Portale "Trasparenza SPL")	

QUESITI

1) MODALITÀ DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE: PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEI DIRIGENTI? RELAZIONE UNICA CHE DESCRIVA I SINGOLI SERVIZI? RELAZIONE DISTINTA PER I SERVIZI IN HOUSE? COMPETENZA APPROVAZIONE?

Essendo ad oggi la forma della relazione libera (Anac non ha licenziato lo schema-tipo), consigliamo di prendere in uso gli schemi elaborati da soggetti istituzionali e/o rappresentativi (schema-tipo Anci nazionale, ecc.). Meglio relazione unica che congloba le Note dei Dirigenti. Per le gestioni societarie “in house”, è sufficiente separare in una apposita Sezione, se del caso da accludere alla Delibera di approvazione della Relazione *ex art. 20 del Tusp*. Per la competenza, nel silenzio della legge si propende per quella consiliare.

QUESITI

2) SONO PREVISTE SANZIONI O ALTRO IN CASO DI MANCATA APPROVAZIONE ENTRO IL 31.12 DELLA RICOGNIZIONE DEI SPLRE?

Nel silenzio della legge, le sanzioni non devono essere contemplate, mentre in dottrina e prassi c'è convergenza sul considerare il termine del 31.12.2023 come ordinario e non perentorio.

QUESITI

3) IN SEDE I PRIMA RICOGNIZIONE E' POSSIBILE LIMITARE SOLO NELLA PARTE DELLE INFORMAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO TRALASCIANDO LE ALTRE PARTI?

Riteniamo di no, in quanto la finalità dell'adempimento è proprio quello di fornire notizie adeguate sull'andamento dei risultati delle gestioni di spl a rilevanza economica affidate a terzi.

QUESITI

4) POTREBBE CHIARIRCI CAMPI/DARCI INDICAZIONI RISPETTO AI CONTENUTI DA INSERIRE NEI PROSPETTI SUGGERITI DA ANCI(PUNTI 4,5,6 DEL FAC-SIM. QUADERNO 46)? POTREBBE DARCI ELENCO DEI SERV.PUB., A RETE E NON,+ ESAUSTIVO RISPETTO A QUELLO RIPORTATO NEL QUADERNO ANCI?

Si consiglia di fare riferimento, per i 5 spl a rilevanza economica di cui sono usciti gli Indicatori, giusto a quelli. Per i punti 5 e 6, allo schema di Relazione di affidamento *ex art. 14* del Tuspl predisposta dall'Anac e da quelle già pubblicate a cura di numerosissimi enti locali sul portale "*Trasparenza SPL*".

Per elenco di massima dei spl a rilevanza economica, vedere pagg. 9-10 del Documento Anac 29.03.2023.

QUESITI

5) LA VERIFICA DELLE PARTECIPATE E QUELLA SUI SERVIZI PUBBLICI (COMUNI SOPRA I 5000 ABITANTI) PUÒ ESSERE EFFETTUATA CON UN UNICO ATTO DELIBERATIVO?

Certo. Semplificare è meglio che curare.

QUESITI

6) PER I COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 5000 ABITANTI COME SI INCARDINA IL COMBINATO DISPOSTO DAGLI ART. 30 D.LGS N. 201/2022 E ART. 20 D.LGS N. 175/2016?

La relazione *ex art. 20* del Tusp non avrà l'appendice sulle gestioni "*in house*", e non sarà dovuta l'elaborazione della Relazione *ex art. 30* del Tuspl.

QUESITI

7) A SEGUITO DI ISPEZIONE DEL MEF UNA NOSTRA SOCIETÀ, INTERAMENTE PARTECIPATA, DOVREBBE ESSERE MESSA IN LIQUIDAZIONE. QUALE È LA PROCEDURA DA SEGUIRE?

Assumere apposita autorizzazione consiliare alla messa in liquidazione ed alla nomina del Liquidatore, insieme alle linee di indirizzo da affidare. Poi passaggio in assemblea da chi è stato legittimato dal Consiglio comunale a votarvi in rappresentanza dell'Ente.

QUESITI


8) LA CONCESSIONE (E NON APPALTO) DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI RIENTRA TRA I SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA?

Trattasi di affidamento di servizi strumentali quando l'organismo affidatario (es. la società in house) svolge attività per il Comune ma non emette provvedimenti diretti per il cittadino, mentre di affidamento di funzione amministrativa quando l'organismo affidatario (es. la società in house) emette provvedimenti amministrativi verso i cittadini utenti (esempio avvisi di accertamento) [tra le altre: Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza 5 marzo 2008].

QUESITI

9) LA PARTE DI RELAZIONE DEDICATA ALLE SOCIETÀ IN HOUSE, È SOGGETTA A DOPPIA APPROVAZIONE SIA COME APPENDICE DELLA REVISIONE EX ART. 20 TUSP CHE COME PARTE DELL'ELENCO DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 30 D.LGS 201/2022?

Si ritiene che non occorra. Semplificare è meglio che curare.



Grazie per l'attenzione